



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

**il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Federico Sinicato**

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

**Proc. n. 20S/2019 a carico di Paola Gerosa**

**PREMESSO**

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Edoardo Eller Vainicher, Direttore del Golf Borgo Camuzzago, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti della Sig.ra Paola Gerosa;
- che nel citato rapporto informativo si contesta alla Sig.ra Paola Gerosa che, in occasione della gara FantasygolfTour Spring Edition disputatasi in data 22.05.2019 presso il Golf Borgo di Camuzzago, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 lett. a del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 18 mesi alla radiazione.
- che è stato regolarmente notificato l'avviso di fissazione dell'udienza con la proposta di decreto sanzionatorio per la Sig.ra Paola Gerosa nella misura di mesi 14 di squalifica temporanea;
- che all'udienza del 12 giugno 2019 nessuno compariva.

\*\*\* \*\*

**motivi della decisione**

I fatti contestati nel decreto di fissazione dell'udienza risultano provati.



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Nel rapporto informativo del Sig. Edoardo Eller Vainicher, Direttore del Golf Borgo Camuzzago, si accerta che l'inculpata ha modificato i risultati annotati alle buche 3, 7 e 9 della gara in oggetto ottenendo un totale di 5 colpi in meno.

Si noti che la gara era giocata su 9 buche.

La visione dello score evidenzia le tre cancellature e le relative correzioni e l'inculpata, del resto, aveva già ammesso di avere effettuato personalmente le correzioni al momento della contestazione da parte del Direttore di gara.

L'inculpata non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo né si è presentata all'udienza fissata per rendere dichiarazioni.

I fatti rivestono una rilevante gravità trattandosi dell'illecito più grave contemplato dal Regolamento di Giustizia e solo l'incensuratezza dell'inculpata e la ammissione di responsabilità personalmente esternata nell'immediatezza al Direttore del Circolo, possono mitigare la pena ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò considerato il Giudice Territoriale Avv. Federico Sinicato, visto l'art. 17 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia

**irroga**

alla medesima la sanzione della squalifica per mesi 14 (quattordici) con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 14 (quattordici).

Milano, 13 giugno 2019

Avv. Federico Sinicato